

dendo anche argomento da quello che diceva poco fa il collega Marangoni, che qui si porti un principio veramente liberale e nuovo e desiderato.

Da questa convenzione internazionale di Berlino la proprietà letteraria *all'estero* resta protetta per il solo fatto che sul frontespizio vi sia il nome dell'autore, e non richiede il pagamento di tasse, nè le procedure e le carte bollate che sono veramente soverchie in Italia.

È dunque oggi da augurare, e presento la raccomandazione all'amico Nitti, che il sistema della garanzia della proprietà letteraria in Italia venga modificato e perfezionato, ed alleggerito dalle troppe complicazioni burocratiche.

Noi vediamo con dolore qui a Roma ogni giorno vendere per le vie e pel Corso delle opere dei nostri migliori autori, come Carducci, D'Annunzio, Pascarella, Giacosa, perchè l'editore primo dimenticò di pagare quelle tali cinque lire, e di firmare quel tale foglio di carta bollata richiesto. Se vi sono eredi, la famiglia di qualche autore si trova nella miseria per la dimenticanza dell'editore. I letterati non sanno le leggi di finanza e si deve pensare anche ad essi e alle loro benemerienze.

L'amico Nitti che è studioso di queste cose, e fa libri che sono tradotti, conosce un fenomeno che si osserva spesso, e cioè che il diritto internazionale, appunto perchè spinto alacramente da serie influenze e dallo stimolo di vari progressi, si trova più avanti del diritto nazionale; e questo non è conveniente.

Procediamo dunque di conserva!

La seconda domanda è questa. Nella relazione che fu presentata nella legislatura passata, si parlava del diritto di traduzione, che è all'articolo 8 di questa convenzione di Berlino, e si diceva che l'Italia doveva aderire a questo nuovo principio, e che essa non poteva non ammettere che il diritto di traduzione duri quanto il diritto di proprietà. Anzi si diceva che era già impegnata per questa tesi con accordi stipulati e solenni.

Ora si cambia del tutto e non si accetta la riforma e non si dicono le ragioni.

Nella prima relazione si dimostrava perchè si doveva mantenere all'autore il diritto di traduzione per tanto tempo quanto durava il suo diritto di proprietà, insomma, si voleva mantenere all'autore il diritto che non si traducono le sue opere senza il

suo consenso. E questo fu desiderato e fu posto nella nuova convenzione (1909).

Oggi da noi si modifica la convenzione stessa di Berlino dicendo che per la traduzione l'autore non ha più diritto di proprietà sull'opera sua. E non si pone il patto vecchio che si vuol mantenere in vigore, derogando dalla convenzione di Berlino che oggi dobbiamo votare... meno quell'articolo.

In pochi mesi siamo così passati dall'esposizione di un sistema all'esposizione di un altro, e se nel progetto passato questo sistema, che oggi non accettiamo, era così validamente difeso dal Ministero, vorrei domandare all'onorevole ministro (se pure non è indiscreta la domanda) perchè si cambia. Si tratta ora di desideri espressi dagli autori italiani? Non mi sembra probabile.

Ad ogni modo non vedo tutti i lati della questione, non sapevo che oggi si dovesse subito discutere questa legge, e vorrei conoscere le ragioni per cui non accettiamo l'articolo della convenzione nuova di Berlino che difende il diritto di traduzione a garanzia degli autori, mentre pochi mesi fa l'accettavamo. E vorrei conoscere quale è l'articolo vecchio che manteniamo in vigore e che non è riportato nella relazione.

Per il resto della convenzione convengo che si è fatto un grande progresso e me ne compiaccio e auguro anzi segni l'inizio di una riforma nella legge italiana.

MORPURGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO, *relatore*. Alle precise domande che sono state rivolte dall'onorevole Rava risponderà indubbiamente l'onorevole ministro. Non è ufficio mio di dare queste risposte; non ne avrei la veste, non ne avrei l'autorità.

Però mi compiaccio che l'onorevole Rava abbia riconosciuto che il nuovo testo proposto dal Ministero e accettato dalla Commissione è ispirato ad idee larghe, per il vantaggio della istruzione pubblica e per la volgarizzazione più facile e più sollecita delle opere dell'ingegno.

Se è vero che da un lato, con la nuova disposizione di legge, si limita in qualche parte il diritto assoluto dell'autore dell'opera dell'ingegno, è anche vero che si arreca indubbiamente un grande beneficio alle nazioni col mettere più facilmente e sollecitamente a loro disposizione le opere dell'ingegno nelle loro traduzioni.